

## DISCIPLINARE DI GARA

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO - AI SENSI DEGLI ARTT 164 E SS DEL D. LGS. 50/2016 - DELLA CONCESSIONE ("mista" ex art 169 del D.lgs 50/2016) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE "PALESTRE STERLINO" SITE IN BOLOGNA VIA MURRI 113 - CON LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE - CIG: 8020200E66**

#### **1. PREMESSE**

Con determina a contrarre PG n. 399459/2019 del 11/09/2019, questa Amministrazione ha determinato di affidare la concessione per il servizio di gestione delle palestre Sterlino site in Bologna Via Murri113,ivi inclusa la realizzazione di lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al successivo paragrafo 1.1 del presente disciplinare fermo restando quanto di seguito indicato.

Il luogo di svolgimento del servizio è : I - Bologna - Via Murri 113 - Cod NUTS. IT 055

CIG: 8020200E66 CUI: S01232710374201990063 - CPV : 92610000-0

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing,. Fabio Andreon Direttore del Settore Manutenzione, nominato con atto PG 43153/2019

L’**Autorità di gara** è la Dott.ssa Lara Bonfiglioli, Capo Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti Opere Pubbliche del Comune di Bologna.

#### **1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)**

Per l’espletamento della presente gara, il Comune di Bologna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>(in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente bando (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF)

#### **1.2 REGISTRAZIONE DELLE DITTE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel

presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

La documentazione di gara comprende:

Progetto di servizio ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice (riapprovato con atto PG 372453/2019 del 21/08/2019), con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti :

- Progetto di Gestione
- Capitolato speciale di Gestone/Schema di contratto
- Conto Previsionale
- Relazione al "conto previsionale"
- Matrice dei Rischi
- Relazione "tecnico - illustrativa
- Progetto esecutivo - corredato dai relativi elaborati progettuali allegati parte integrante - di realizzazione dei lavori accessori di cui trattasi: approvato con atto PG 313598/2019 del 08/07/2019 e riapprovato con il citato atto PG 372453/2019
- Disciplinare di gara;
- Patto di integrità approvato con determinazione dirigenziale del Segretario generale P.G. n. 285457/2014 e successivamente modificato con determina dirigenziale P.G. n. 384486 del 17/11/2016;
- Codice di Comportamento del Comune di Bologna;
- Documento di Gara Unico Europeo;
- Modulistica (Modello Istanza di partecipazione, Modello assolvimento imposta di bollo, Modello dichiarazioni integrative al DGUE, Modello dichiarazioni integrative Offerta Economica)

Tutta la documentazione di gara è disponibile ai seguenti link:

- <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-eavvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;

- all'interno della piattaforma SATER:

<https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/>

### **2.2.CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercent.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite la piattaforma SATER almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER, all'indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO, VALORE, CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO, SOCIETA' DI PROGETTO**

#### **3.a Oggetto:**

La procedura è finalizzata all'affidamento, della concessione del servizio di gestione delle "Palestre Sterlino" site a Bologna in via Murri 113, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione che rivestono carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto, costituito dal servizio di gestione delle palestre .

Trattasi pertanto di "contratto misto di concessione" ex art 169 del D.Lgs 50/2016: concessione del servizio di gestione con accessori lavori

In particolare è prevista :

a) la gestione funzionale delle palestre comunali secondo quanto indicato negli elaborati posti a base di gara, per un periodo massimo di complessivi 20 anni di gestione, comprensiva di tutte le attività indicate nel Capitaolato Speciale di Gestione/Schema di Contratto allegato all'atto PG 372453/2019; si precisa che detta durata risulta dal "conto previsionale" allegato parte integrante al progetto di servizio di cui trattasi e risulta conforme ai disposti di cui all'art 168 del D.Lgs 50/2016.

b) la realizzazione dei lavori accessori di ristrutturazione e di riqualificazione delle Palestre di cui trattasi , così come dettagliata nel progetto/elaborati allegati al citato atto PG 372453/2019.

#### **3.b Valore della Concessione:**

A fronte di quanto stimato preliminarmente nel conto previsionale di massima approvato con il progetto di servizio posto a base di gara, il valore complessivo della concessione, individuato ai sensi dell'art 167. del D.Lgs 50/2016 è stimato in euro 4.118.750,00 IVA esclusa, corrispondenti al valore presunto della gestione per il complessivo periodo presunto di riferimento, nonché dei relativi investimenti ( di cui € 3.590.00,00 per fatturato dei servizi (ricavi totali), € 528.750,00 per lavori comprensivi di euro 100.000 quale importo stimato per "acquisto e posa di attrezzature specialistiche" così come risulta dalla relazione al conto previsionale approvata con il progetto di servizio di cui trattasi)

il costo stimato della manodopera, così come risulta dal conto previsionale di massima, è indicativamente ammontante a 71.000,00 euro/annui (di cui indicativamente 56.000,00 euro per il servizio e 15.000 euro per le previste manutenzioni ordinarie)

#### **3.c Controprestazione a favore del concessionario:**

La controprestazione a favore del concessionario (sul quale sono stati allocati i rischi così come individuati nel documento "matrice dei rischi" allegato parte integrante al progetto di servizio) consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio di cui trattasi per tutta la durata sopradeterminata

#### **3.d Società di Progetto:**

il concessionario, dopo l'aggiudicazione, ha facoltà di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, così come previsto dall'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016. L'ammontare minimo del capitale sociale della società eventualmente costituita deve essere non inferiore ai minimi previsti dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di società .

### **4 DURATA DELLA CONCESSIONE :**

In applicazione dei disposti di cui all'art 168 del D.Lgs 50/2016, la durata della concessione di cui trattasi (gestione funzionale delle palestre comunali secondo quanto indicato negli elaborati posti a base di gara) è individuata (dal conto previsionale allegato parte integrante al progetto di servizi di cui trattasi) in un un periodo massimo di complessivi 20 anni.

### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità, Sono ammessi a presentare offerte oltre ai soggetti di cui all'art 45 del D.Lgs 50/20196, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive riconosciute dal CONI, Società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed affiliate ad una delle federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

**a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità delibera Anac 157 del 17/02/2016.

Ai sensi dell'art 59 co 4 lett b) del codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure in altro registro (R.E.A.).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria - *non richiesti*

### 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

#### a) requisiti inerenti il servizio di gestione:

Svolgimento con buon esito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio inerente la gestione di un centro sportivo con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della presente concessione e come di seguito individuato, per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi. anche risultanti da più contratti, purchè senza soluzioni di continuità.

Per "centro sportivo con caratteristiche analoghe" si intende quanto segue: strutture chiuse/ palestre nelle quali si possa svolgere attività quali ginnastica o similari.

Requisito non frazionabile e che deve essere posseduto per intero dalla mandataria/eligenda mandataria così come dettagliatamente indicato al ss punto 7.4

#### b) requisiti inerenti la realizzazione dei lavori accessori di cui trattasi:

Qualora il concorrente intenda realizzare direttamente tutto e parte di detti lavori, dovrà essere in possesso di idonea qualificazione (attestazioni SOA oppure, per le lavorazioni di importo non superiore a 150.000 euro, qualificazione ex art 90 DPR 207/2010, così come di seguito indicato) relativamente alla quota/tipologia di lavori che intende realizzare, così come dettagliatamente indicato ai ss punti b1) e b2);

qualora il concorrente non intenda realizzare direttamente tutto o parte di detti lavori, in sede di presentazione di offerta dovrà individuare la percentuale/tipologie di lavori che intende affidare a terzi; in tale ultimo caso il medesimo è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e/o della normativa al momento vigente, al fine di selezionare l'operatore economico esecutore dei lavori di cui trattasi.

**b1)** Ai fini di quanto indicato al suddetto punto b) si riportano - ai sensi art 3 lett oobis e ooter del d.lGs 50/2016 - le Categorie/Classifiche/Lavorazioni inerenti l'esecuzione dei lavori di cui trattasi:

| Cat. | Prevalente/<br>Scorporabile/<br>sios | Qualifica-<br>zione<br>obbligato | %max<br>subappaltabile,<br>fermo restando | Descrizione | Euro |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|------|
|------|--------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|------|

|      |                          | -ria<br>SI/NO | il rispetto dei<br>limiti di legge   |                              |  |
|------|--------------------------|---------------|--|------------------------------|--|
| OG1  | Prevalente               | SI            | subappaltabile nel rispetto del 40% dell'importo complessivo dei lavori        | Edifici civili e industriali | 288.749,96<br>(comprensivi dell'intero importo - EURO 10.000,00- di oneri sicurezza) |
| OS3  | Scorporabile             | SI            | subappaltabile nel rispetto del 40% dell'importo complessivo dei lavori        | Impianti idrico-sanitario    | 85.000,00  |
| OS30 | Scorporabile /SIOS > 10% | SI            | subappaltabile nel rispetto del 30% dell'importo della categoria OS30 medesima | Impianti interni elettrici   | 55.000,00  |

**b2) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE/ISCRIZIONE S.O.A per la realizzazione dei lavori accessori di cui trattasi**

Qualora il concorrente intenda eseguire i lavori accessori di cui trattasi, fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del DPR 207/2010, è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA come segue::

- nella **Categoria prevalente OG1**, per classifica adeguata all'importo indicato nella suddetta tabella;
- nelle **categoria scorporabile/SIOS OS30**, per classifica adeguata almeno all'importo non affidabile in subappalto (70% dell'importo sopraindicato) e, comunque non inferiore alla 1°; in relazione all'importo di detta Categoria, in luogo dell'attestazione SOA è ammesso il possesso dei requisiti ai sensi dell'art 90 del DPR 207/2010 - Per detta Categoria OS30 si precisa inoltre che:
  - a) ai sensi dell'art 105, comma 5, del D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo della predetta categoria scorporabile in quanto SIOS.
  - b) ai sensi dell'art 89 co 11 del D.Lgs 50/2016 vige il divieto di avvalimento

Fermo restando tutto quanto sopra, nonché quanto altresì previsto dal presente disciplinare in relazione al c.d. "subappalto obbligatorio" (punto 15.b)A), i requisiti mancanti relativi alla categoria scorporabile OS3 e al max 30% della categoria scorporabile/SIOS OS30, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG1).

Pertanto, e fermo restando quanto sopra, e a titolo esemplificativo:

a) l'operatore economico che intende eseguire direttamente i lavori inerenti la Cat scorporabile OS3 e NON in possesso dei requisiti inerenti detta categoria, potrà affidare totalmente in subappalto (cd "subappalto obbligatorio") le lavorazioni di tale categoria OS3 in quanto di importo inferiore al 40% dell'importo complessivo dei lavori da realizzare, e dovrà essere in possesso di attestazione SOA nella Categoria prevalente (OG1) per classifica non inferiore alla 2° .

b) l'operatore economico che intende eseguire direttamente i lavori inerenti la Cat scorporabile/SIOS OS30, per la parte della medesima non affidabile in subappalto (70%) e NON in possesso dei requisiti inerenti detta categoria, potrà partecipare alla gara esclusivamente in forma di costituito/constituendo raggruppamento.

In relazione alle categorie OS3 e OS30 si precisa inoltre che, in applicazione dei disposti di cui all'art. 79 co. 16 del DPR 207/2010 e dell'art. 3 comma 2 del DM 248/2016, è ammessa la sussidiarietà della Cat OG11, fermo restando il possesso di classifica idonea alla assunzione dei lavori di cui trattasi.

In caso di partecipazione in forma di costituito/constituendo raggruppamento, si ricorda che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria (o eligenda tale) dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

**7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito di idoneità di cui al suddetto punto 7.1.a)** deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**il requisito di capacità tecnico professionale inerente l'esecuzione di "servizio analogo" di cui al precedente punto 7.3.a)** deve essere posseduto, trattandosi di un unico servizio "di punta", per intero dalla mandataria.-

**il requisito di capacità tecnico professionale inerente l'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 7.3.b)** dovrà essere posseduto solo qualora il concorrente intenda eseguire in proprio i lavori di cui trattasi.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito idoneità di cui al suddetto punto 7.1.a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al suddetto punto 7.3.a) e (solo qualora il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori accessori )7.3.b)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

## **7.6 ULTERIORI PRECISAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ACCESSORI**

Qualora il concorrente, in caso di aggiudicazione, **non intenda eseguire direttamente** i lavori accessori di cui trattasi, dovrà avvalersi di soggetti terzi adeguatamente qualificati e troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 5 del Codice.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. [ad esempio: iscrizione alla CCIAA/altri registri equiparati/REA].

**Relativamente ai lavori accessori, non è ammesso , ai sensi dell'art 89 co 11 l'avvalimento per la Cat. OS30 trattandosi di SIOS > 10%**

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

## **9. SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE**

Il subappalto/subconcessione è disciplinato dagli artt 105 e 174 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/lavori che intende subappaltare/subconcedere nei limiti - relativamente ai lavori accessori - previsti per legge. In conformità a quanto previsto dai citati articoli, in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Relativamente **ai lavori accessori** di cui trattasi si precisa che:

- la quota max subappaltabile è stabilita nella misura del 40% fatto salvo quanto sopra espressamente indicato per la categoria scorporabile "SIOS"> 10%

- ai sensi dell'art 105 co4 lett a) l'operatore economico partecipante alla gara non potrà essere affidatario di subappalto

## **10. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

### **10.1 GARANZIA PROVVISORIA.**

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a euro 82.375,00 [corrispondente al 2% del valore stimato della concessione], salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale - Unicredit Banca SPA 40121 Bologna - via U: Bassi 1 (Cod IBAN IT88R0200802435000020067156);

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50'*";
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1.1 in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

1.2 in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

Il sopralluogo dei locali/aree oggetto della presente concessione **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a

seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo mail: [anna.depietri@comune.bologna.it](mailto:anna.depietri@comune.bologna.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con congruo anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 140,00 (centoquaranta/00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174/2018 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate dalle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili sul sito . Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.

L'offerta deve essere collocata sul SATER **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 ottobre 2019.**

Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diverse indicazioni dell'operatore stesso verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

**Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.**

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disagio o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

Il Comune si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il DGUE, l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune di Bologna e messi a disposizione all'indirizzo internet nella sezione "Bandi e avvisi altri enti" dedicata alla presente procedura, nonchè sul SATER.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13.1 – SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare, deve essere **firmata digitalmente** dal concorrente e pertanto:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il documento "domanda di partecipazione" deve essere regolarmente bollato (euro 16,00) e la comprova potrà avvenire:

- mediante scansione del modello "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/eligenda mandataria;
- mediante trasmissione della copia (formato PDF) del modello F23 (Codice tributo:456T) indicando il CIG del/i lotto/ii a cui si intende partecipare nel "campo 10";

- in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate – Interpello n. 956-571/2018, mediate autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa.

Si precisa che in caso la domanda non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.

Il DGUE, una volta compilato dovrà essere scaricato, **firmato digitalmente** e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

Le dichiarazioni integrative, redatte preferibilmente secondo il Modello "dichiarazioni integrative al DGUE" allegato al presente disciplinare, devono essere **firmate digitalmente** dal soggetto che le rende.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, sono rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e delle dichiarazioni integrative, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore tre giorni lavorativi- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 1– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta virtuale 1 - "Documentazione amministrativa" dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, **fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nelle buste virtuali 2 e 3.**

### **a) Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo le modalità specificate al punto 13.1 del presente disciplinare, preferibilmente secondo il modello "istanza di partecipazione" allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

**se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, - in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **b) DGUE - Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, preferibilmente mediante compilazione del modello strutturato presente sul SATER (le eventuali consorziate/retiste indicate quali esecutori preferibilmente utilizzando il modello "DGUE Altri Soggetti" messo a disposizione dalla stazione appaltante), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione Amministrativa".

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Compilata a cura della stazione appaltante.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, in particolare:

- dati identificativi;
- solo qualora intenda eseguire direttamente tutti o parte dei lavori accessori di cui trattasi:
  - possesso di attestazione SOA, conformemente a quanto indicato al precedente punto 7.3);
  - forma di partecipazione;
  - informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

**Per il subappalto inerente l'esecuzione dei lavori accessori di cui trattasi si precisa quanto segue:**

**A) cd "subappalto obbligatorio": applicabile agli operatori economici che intendono eseguire direttamente detti lavori e che risultano in possesso dei requisiti di qualificazione inerenti la categoria prevalente ma carenti di uno e entrambi i seguenti requisiti: A) requisiti della Cat. Scorporabile OS3, B) del max 30% dei requisiti della Categoria Scorporabile SIOS OS30, (e fermo restando che i requisiti carenti dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento alla classifica della categoria prevalente):**

dovrà essere presentata, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, apposita dichiarazione attestante che l'operatore economico affiderà in subappalto, a impresa/e qualificata/e, le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS3 non posseduta o posseduta solo parzialmente E/O al 30% max della categoria scorporabile SIOS OS30, e che il concorrente, in caso di aggiudicazione, non potrà eseguire direttamente; **la mancata presentazione di tale dichiarazione ovvero la presentazione di dichiarazione che comporti il superamento dei limiti di cui al suddetto art 105 o comunque non conforme alla vigente normativa, costituisce motivo di esclusione.**

Inoltre qualora l'operatore economico (o Capogruppo/mandataria in caso di RTI) intenda affidare in subappalto anche lavorazioni relative alla categoria prevalente e (qualora previste) ad altre categorie indicate nel presente bando e all'art. 30 del Capitolato speciale d'appalto possedute per intero dal concorrente (ovvero non possedute ma comunque eseguibili dallo stesso ai sensi della vigente normativa), dovrà essere presentata idonea dichiarazione: per detta dichiarazione si rinvia a tutto quanto specificato al successivo punto B.

B) cd "subappalto non obbligatorio": applicabile agli operatori economici che intendono eseguire direttamente detti lavori e risultano in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dal presente disciplinare:

qualora l'impresa, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, indicante le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, nell'ambito delle categorie elencate all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato, se non nei limiti di legge.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto (fermo restando quanto sopra indicato relativamente alla percentuale massima subappaltabile con riferimento ai lavori accessori)

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1.a) del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3.a) (requisiti inerenti alla gestione) del presente disciplinare.

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **c) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1)** dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), con particolare riferimento a quelle di cui al comma 5 lettere: c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), ed L);
- 2)** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3)** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/lavori accessori di cui trattasi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) accetta espressamente il "Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Bologna", allegato alla documentazione di gara, approvato con determinazione dirigenziale P.G. 285457 dell'8/10/2014 e successivamente modificato con determinazione dirigenziale P.G. 384486 del 17/11/2016;
- 6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente nella sezione "il Comune", sottosezione "Servizi" al seguente link: *Codice Comportamento* (approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Prog.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto;
- 7) dichiara, relativamente ai lavori accessori di cui trattasi, di voler eseguire in proprio detti lavori e di essere adeguatamente qualificato - così come indicato al precedente punto 7.3.b.2) del presente disciplinare - e a tal fine allega copia della attestazione SOA in corso di validità
- OPPURE qualora non intende eseguire tutti i lavori accessori di cui trattasi, in luogo della dichiarazione di cui al predetto punto 7 )dovrà essere resa la dichiarazione di cui al seguente punto 8):**
- 8) dichiara, relativamente ai lavori accessori di cui trattasi, che la percentuale di lavori che intende affidare a terzi è pari al \_\_\_\_\_ e dichiara di essere a conoscenza che per l'affidamento degli stessi è tenuto a tutto quanto disposto in materia dal D.Lgs 50/2016, e dichiara altresì che la quota di lavori che intende eseguire direttamente è pari al \_\_\_\_\_ e di essere adeguatamente qualificato - così come indicato al precedente punto 7.3.b.2) del presente disciplinare - alla loro esecuzione, e a tal fine allega copia della attestazione SOA in corso di validità
- 9) dichiara di accettare espressamente la seguente clausola sociale: "*L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del DL 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa*";
- 10) dichiara di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.
- 11) dichiara, qualora iscritto e ai fini degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 "antimafia" indicazione degli Estremi di iscrizione nell'elenco Provinciale Prefettizio - cd "white list" - ;
- 12) dichiara, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria (ai sensi del D. Lgs 50/2016 art 93 co 7) il possesso delle certificazioni che consentono le riduzioni previste;
- 13) **Solo Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 14) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

**15)** dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;

**Solo Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161 comma 6 del medesimo Regio Decreto:**

***tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura***

**16.a)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciato dal Tribunale di ..... nonché dichiara di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

*in alternativa*

***dopo l'emissione del decreto di apertura***

**16.b)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciato dal Giudice delegato, sentito il commissario giudiziale se già nominato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

**Inoltre, in caso di impresa ausiliaria, la stessa dovrà, altresì, dichiarare:**

**17)** il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

**18)** di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 18, dovranno preferibilmente essere rese utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante (Modello Dichiarazioni Integrative al DGUE o, laddove specificato, nella Domanda di partecipazione) oppure, in alternativa, sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte **digitalmente** dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**Le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al presente paragrafo devono essere presentate:**

- dall'operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta);

- dalle consorziate/retiste individuate quali esecutrici, dagli eventuali /ausiliari limitatamente ai punti 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15.16.a, 16.b

**d) Documentazione a corredo**

Il concorrente inoltre allega:

1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (ivi inclusi eventuali mandanti/consorziati esecutori/retisti/ausiliari );

2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (così come dettagliatamente indicato al precedente punto 10) ;

3) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (così come dettagliatamente indicato al precedente punto 12) ;

**Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1)

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

dichiarazione attestante:

l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

**in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, preferibilmente utilizzando il modello "Istanza di partecipazione", allegato al presente disciplinare

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 2 – OFFERTA TECNICA**

La busta virtuale 2 – "Offerta tecnica" dovrà contenere la seguente documentazione, **fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella busta virtuale 3:**

a) Relativamente a ciascuno dei sottocriteri inerenti il criterio "Migliorie Gestionali " (punti 1.A,1.B,1.C,1.D della tabella di cui al ss punto 18.1):

**Relazione unica** contenente per ciascun sottocriterio di valutazione di cui sopra le modalità di organizzazione, l'individuazione delle attività, l'individuazione del servizio, la struttura organizzativa e operativa e quant'altro non espressamente citato ma necessario al fine di descrivere le migliorie proposte.

La relazione dovrà essere organizzata entro un limite di 30 facciate in formato A4(comprensivo di eventuali allegati), ciascuna di massimo 45 righe, carattere non inferiore a 12.

b) Relativamente a ciascuno dei sottocriteri inerenti il criterio "Miglioramento Impiantistico Strutturale" (punti 2.A,2.B,2.C,2.D della tabella di cui al ss punto 18.1) si dovrà presentare per ogni singolo sottocriterio il seguente materiale:

- Relazione tecnica descrittiva delle soluzioni offerte;
- nuove voci di EP senza prezzi;
- particolari costruttivi, tavole grafiche esplicative ed eventuali simulazioni;
- Schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali e dei componenti

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda come precedentemente indicato

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE 3 – OFFERTA ECONOMICA**

La busta virtuale 3 – "Offerta economica" dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, documentazione che dovrà essere allegata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma:

**1) Offerta Economica** (che dovrà essere formulata utilizzando l'apposita sezione/formato modello della piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma di cui al suddetto indirizzo) contenente:

- a) il ribasso unico percentuale offerto sulle** tariffe Comunali (così come specificate nella documentazione poste a base di gara) per le ore di assegnazione da parte dell'Amministrazione;
- b) l'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art 95 co 10 del D.Lgs 50/2016**
- c) l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co 10 del D. Lgs 50/16. -** Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto

In relazione ai suddetti valori si precisa che verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

**2) Dichiarazione** [da formularsi preferibilmente secondo il modello *Dichiarazioni Integrative Offerta Economica predisposto dall'Amministrazione*] attestante:

- a)** di essere a conoscenza dei disposti di cui all'art 171 co 3 del D.Lgs 50/2016 in relazione al fatto che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario e al rispetto

dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti e pertanto di impegnarsi al rispetto di dette condizioni

- b) l'individuazione dei criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare per le ore di assegnazione da parte della Amministrazione; in assenza di indicazioni verranno considerati gli aggiornamenti degli indici ISTAT

**3) Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato** da Istituto di Credito, o Società di Servizi o Società di Revisione (art.183 D. Lgs 50/2016). Il PEF presentato dovrà consentire la valutazione della convenienza economica e sostenibilità finanziario della concessione. Nel PEF dovranno essere esposte le previsioni dei costi (di investimento e di gestione) nonché dei ricavi relativi a ciascuna annualità del periodo di durata della concessione.

Il medesimo dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente **e dovrà essere corredato da:**

- a) prospetti "conto economico", "Stato patrimoniale" e "Flussi di cassa". Nei predetti prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli eventuali investimenti previsti (ad esempio per attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio) nonché le relative forme di finanziamento.
- b) Una relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo. La relazione non dovrà preferibilmente superare le 5 pagine in formato A4 -massimo 10 facciate con carattere 12.

**4) Relativamente al criterio "Interventi di Miglioramento Impiantistico Strutturale ":**

- a) **Elenco prezzi delle lavorazioni migliorative proposte dal concorrente** (codice identificativo, descrizione di ogni componente e accessorio, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita senza ulteriori o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, le modalità di misurazione, l'unità di misura ed il prezzo unitario ).

Le nuove voci di elenco prezzi proposte dall'impresa in sostituzione o in aggiunta a quelle di progetto, qualora accettate dalla commissione giudicatrice, saranno aggiunte all'elenco prezzi con quantità pari a uno ed importo pari a zero, mentre le voci di progetto che si propone di sostituire rimarranno con le medesime quantità ed importo.

- b) **Computo metrico estimativo** delle nuove voci di elenco prezzi, indicando le varie lavorazioni, con le relative quantità ed i relativi prezzi unitari, che compongono ogni singola voce.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui precedenti paragrafi.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiore all'importo a base d'asta

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 90 punti          |
| Offerta economica | 10 punti          |
| TOTALE            | 100               |

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri/sottocriteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi/sottopunteggi.

| <b>Tabella dei criteri discrezionali (D)</b> |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
|  | Descrizione sintetica dell'elemento di valutazione | Punteggio Massimo elementi/sottoelementi discrezionali | Criteri motivazionali |
| 1  | <b>MIGLIORIE GESTIONALI</b>                        | 50 punti suddivisi nei sottoelementi                   |                       |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  | 1.A,1.B,1.C,1.D come di seguito elencato:                                 |   |
| 1.A | <b><u>Progetto di gestione ed organizzazione</u></b><br>Progetto di gestione delle attività sportive   | <b>20 punti</b>   | <i>Saranno valutati positivamente i progetti che garantiranno una maggiore diversificazione delle attività praticate, nel rispetto dell'uso prevalente della palestra grande per l'attività di ginnastica artistica</i> |
| 1.B | <b><u>Progetto sociale</u></b><br>Progetto di organizzazione di attività sociali e ricreative e sportive.  | <b>10 punti</b>   | <i>Saranno valutati positivamente i progetti di organizzazione delle diverse attività sociali, ricreative, sportive rivolte ad anziani e diversamente abili</i>   |
| 1.C | <b><u>Progetto ricreativo</u></b><br>Progetto di organizzazione di iniziative e attività ricreative, educative e sportive a favore dei giovani e delle scuole  | <b>10 punti</b>   | <i>Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano attività aggregative per ragazzi e corsi per scuole</i>   |
| 1.D | <b><u>Struttura organizzativa e qualità professionale</u></b><br>Struttura organizzativa e operativa, livello di professionalità raggiunta in ambito sportivo, qualificazione professionale del personale sportivo, tecnico, dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale utilizzato nell'impianto  | <b>10 punti</b>   | <i>Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano un'ampia platea di corsi di diversa difficoltà, gestiti da personale qualificato</i>  |
| 2.  | <b>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO STRUTTURALE</b>   | 40 punti suddivisi nei sottoelementi 2.A,2.B,2.C come di seguito elencato |   |
| 2.A | <b><u>Accessibilità</u></b><br>Proposte di migliorie delle opere per rendere la struttura più accessibile e utilizzabile anche da parte di persone diversamente abili  | <b>15 punti</b>   | <i>Saranno valutate positivamente opere che aumentino l'accessibilità alle palestre da parte dei diversamente abili e delle persone della terza età, rampe, servizi appositi ecc...</i>                                 |
| 2.B | <b><u>Miglioramento energetico</u></b><br>Proposte di migliorie degli impianti, strumenti e utilizzo di tecnologie al fine della riduzione del consumo energetico  | <b>15 punti</b>   | <i>Saranno valutate positivamente opere che aumentino il risparmio energetico utilizzando tecnologie e materiali che garantiscano basse emissioni .</i>   |
| 2.C | <b><u>Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Palestre e investimenti in attrezzature</u></b><br>Adeguatezza e sostenibilità del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Palestre e degli investimenti in attrezzature. Il programma dovrà essere coerente con il programma degli investimenti contenuto nel conto previsionale di massima della Amministrazione | <b>10 punti</b>   | <i>Saranno valutate positivamente le proposte che contengono un piano di manutenzione predettiva, ordinaria e straordinaria chiaro e ben dettagliato oltre quello minimo previsto in Capitolato</i>                     |
|     | <b>TOTALE offerta tecnica</b>  | <b>90 PUNTI</b>   |   |

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del Punteggio tecnico definitivo/elementi qualitativi (Ptd) avverrà come segue:

Si procederà innanzitutto all'attribuzione del "punteggio tecnico preliminare" applicando la seguente formula:

$$Pt(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

Pt(a) = Punteggio Tecnico Preliminare;

n = Numero totale degli elementi qualitativi

W<sub>i</sub> = Peso o punteggio attribuito all'elemento (i);

V(a)<sub>i</sub> = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a)rispetto all'elemento (i)

### I coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati come segue:

Qualora il n.ro dei concorrenti ammessi alla valutazione dell'offerta tecnica risulti non inferiore a 3, si applicherà il sistema del "confronto a coppie" così come di seguito individuato:

1) per ogni confronto, ciascun commissario utilizzerà una tabella "triangolare", con un numero di righe e di colonne pari al numero dei concorrenti ammessi alla valutazione meno uno, tabella nella quale con le lettere A,B,C,D,..."N" sono rappresentate le offerte di ogni concorrente;

2) ciascun Commissario confronterà (a due a due) le offerte di tutti i concorrenti procedendo, per ogni confronto, a individuare quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima;

3) Al termine di tutti i suddetti confronti si procederà come segue:

per quanto riguarda ciascuno dei 2 criteri di cui al punto 1 e 2 della predetta tabella (criteri suddivisi in sottocriteri):

per ciascuno dei sottocriteri di cui trattasi si procederà a trasformare in coefficienti variabili tra 0 ed 1 la somma dei valori attribuiti dai singoli Commissari, attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che avrà ottenuto la somma maggiore e procedendo proporzionalmente (interpolazione lineare) per gli altri concorrenti. I coefficienti così ottenuti in ciascun sottocriterio saranno moltiplicati per il relativo rispettivo "sottopunteggio" (e pertanto: punti 20 per sottocriterio 1.A); punti 10 per sottocriterio 1.B);; punti 10 per sottocriterio 1.C); punti 10 per sottocriterio 1.D); punti 15 per sottocriterio 2.A); punti 15 per sottocriterio 2.B); punti 10 per sottocriterio 2.C) al fine di individuare il punteggio ottenuto per ciascun sottocriterio; si procederà quindi a sommare detti punteggi relativi ai 4 sottocriteri del criterio di valutazione 1 "Migliorie gestionali" e relativi ai 3 sottocriteri del criterio di valutazione 2 "Interventi di miglioramento impiantistico strutturale" attribuendo, per ciascuno, il coefficiente 1 al concorrente che avrà ottenuto la somma maggiore e procedendo proporzionalmente (interpolazione lineare) per gli altri concorrenti: in tal modo verrà individuato il coefficiente relativo al criterio 1 " Migliorie gestionali" nonché il coefficiente relativo al criterio 2 "Interventi di miglioramento impiantistico strutturale"

Qualora il n.ro dei concorrenti ammessi alla valutazione dell'offerta tecnica risulti inferiore a 3:

i coefficienti saranno determinati con il seguente metodo: "media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari", fatte salve tutte le necessarie operazioni di riparametrazione al fine dell'assegnazione, ad almeno un concorrente, del 100% del peso individuato per ogni criterio.

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula (interpolazione lineare):

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**R<sub>a</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

**R<sub>max</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

il ribasso unico percentuale offerto dal concorrente andrà applicato sulle tariffe Comunali per le ore di assegnazione dei locali da parte dell'Amministrazione, tariffe indicate nella documentazione allegata parte integrante al progetto di servizio di cui trattasi e che di seguito si riportano:

|                               | Gara: Tariffa oraria/in euro |         | Allenamenti: Tariffa Oraria/in euro |         |
|-------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
|                               | Adulti                       | Giovani | Adulti                              | Giovani |
| Palestra ginnastica artistica | T1=35,8                      | T2=18,4 | T3=29,7                             | T4=15,4 |
| Palestra Pulcini              | T5=28,7                      | T6=14,3 | T7=23,6                             | T8=11,3 |

|                | Intera Giornata/€ | Mezza giornata (max 5 ore)/€ |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| Manifestazioni | T9=280,60         | T10=140,30                   |

#### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore come segue:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....  
**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione *a*;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione *b*;

.....  
**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione *n*.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi attribuiti ai singoli criteri.

#### 18.5 RIPARAMETRAZIONI:

**I° Riparametrazione** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

Pertanto (fermo restando il caso in cui uno o più concorrenti abbiano già raggiunto i punteggi massimi assegnabili) si applicherà a entrambi i seguenti Criteri:

- **Migliorie Gestionali:** al fine di assegnare ad almeno un concorrente il punteggio massimo assegnabile pari a 50 punti

- **Interventi di miglioramento Impiantistico Strutturale:** al fine di assegnare ad almeno un concorrente il punteggio massimo assegnabile pari a 40 punti

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto (così come sopraindicato) per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**II° Riparametrazione:** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato secondo la formula sottoindicata,

$$P_{td} = P_t(a)_i / P_t(a)_{\max} * 90$$

Dove:

P<sub>td</sub> = Punteggio Tecnico Definitivo

P<sub>t(a)<sub>i</sub></sub> = Punteggio Tecnico "preliminare" ottenuto dal concorrente *i*esimo

P<sub>t(a)<sub>max</sub></sub> = Punteggio Tecnico "preliminare" massimo ottenuto dai concorrenti

90 = punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica

Si precisa quanto segue:

- qualora uno o più concorrenti abbia/abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e pertanto il "punteggio tecnico preliminare" sarà quindi da intendersi quale "punteggio tecnico definitivo";

- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando che ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

- in relazione ai criteri discrezionali di cui alla predetta Tabella: qualora per uno o più di tali criteri di valutazione qualitativa non venga presentata alcuna proposta ovvero le soluzioni proposte dai concorrenti siano valutate, dalla Commissione Tecnica Giudicatrice, di non interesse e/o peggiorative e/o non conformi a quanto prescritto dalla documentazione posta a base di gara (e pertanto non accettabili), il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione e riguardanti dette proposte ritenute di non interesse/non accettabili/non conformi, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni degli elaborati posti a base di gara. A tal fine la Commissione Giudicatrice ne darà apposita indicazione nell'ambito dei propri lavori.

Si precisa inoltre che TUTTI I SUDETTI CALCOLI PER L'ATTRIBUZIONE DI COEFFICIENTI E PUNTEGGI (sia tecnici che economici) SARANNO EFFETTUATI ESTERNAMENTE ALLA PIATTAFORMA SATER

#### **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica, che si svolgerà anche in modalità virtuale tramite la piattaforma Sater, avrà luogo il giorno **29 ottobre 2019 alle ore 10:00** presso *Comune di Bologna - UI Appalti e Contratti - Piazza Liber Paradisus 10/Torre B - Bologna* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, presenziando alla seduta o collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta pubblica, la quale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla piattaforma SATER nonché PUBBLICATI, sul profilo del Committente ([www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it)) nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla gara di cui trattasi

Parimenti gli orari/date delle successive sedute pubbliche (e/o le riprese di sedute sospese) comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla piattaforma SATER nonché PUBBLICATI, sul profilo del Committente ([www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it)) nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla gara di cui trattasi.

L'Autorità di gara procederà, nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente procederà a:

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 (in relazione all'esame della documentazione Amministrativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al sistema stesso. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione);

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice.

Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo della piattaforma SATER, all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al SATER.

Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicato, ai sensi di legge

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, in tutte le fasi di gara, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt 77 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche .

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI 2 E 3– VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'Autorità di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata come sopra indicato, procederà, per tutti i concorrenti risultati ammessi, a sbloccare le "buste virtuali 2 – Offerta Tecnica", a verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, e a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni dei concorrenti alla successiva fase di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto precedentemente indicato

La commissione individua gli (eventuali) operatori non ammessi e li comunica alla Autorità di Gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche "buste virtuali 3" dei soli concorrenti risultati ammessi, alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le modalità precedentemente descritte.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica

Nel caso di ulteriore parità si procederà ad individuare il miglior offerente mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di gara.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice qualora il numero di offerte sia pari o superiore a 3, e qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Autorità di Gara- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella buste 1 e 2;  
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;  
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal RUP avvalendosi se del caso del supporto della Commissione Giudicatrice e/o dei propri uffici, della sostenibilità/congruenza del PEF presentato in sede di offerta dal concorrente risultato miglior offerente

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ex art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Fermo restando quanto disciplinato dall'art 165 co 3 e co 5 del codice, come di seguito espressamente previsto, la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità dell'art 103 del codice, nonché le ulteriori polizze e garanzie di cui alla Sez 5 del Capitolato di gestione/Schema di contratto posto a base di gara (fermo restando quanto già indicato relativamente ai lavori accessori)

Ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 165 del Codice, il contratto di concessione, che potrà essere sottoscritto solamente a seguito della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, stabilirà la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla società di progetto di cui all'art. 185, entro il termine di 12 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è indicativamente di euro 2.500,00-3.000,00

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali (presuntivamente stimate in euro 7.500,00 calcolate con riferimento al valore stimato della concessione di cui trattasi) , imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio di cui trattasi

## **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Ai fini della partecipazione alla gara ciascun operatore economico dichiara di accettare espressamente la seguente clausola sociale : *L'aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle*

*Politiche Sociali e del DL 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa*

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'autorità competente per le procedure di ricorso avverso la procedura di gara è il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna – Sez. Bologna, Via Massimo D'Azeglio, 54, 40123 Bologna BO  
Termini ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione/conoscenza dell'atto impugnato.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati" dettagliata nella modulistica allegata al presente documento:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso l'UI Appalti e Contratti del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 – Torre B – Piano 5° – 40129 Bologna; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali e il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna e la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

## **27 DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO:**

Il bando in data 12/09/2019 è trasmesso all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie V Speciale; il presente disciplinare verrà quindi pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa

L'Autorità di Gara  
Dott.ssa Lara Bonfiglioli